

Articolo 10 - Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

Le autorità competenti a ricevere le domande di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 della direttiva sono le seguenti, come stabilito all'articolo 68 bis della legge n. 97/1963 sul diritto internazionale privato e sulle norme di procedura, come modificato, fatte salve le condizioni previste nella legge:

- a) la Corte regionale di Bratislava nel caso di controversie matrimoniali;
- b) il tribunale distrettuale competente per il luogo di residenza del figlio minore o che rientra nell'ambito del tribunale distrettuale competente sull'attuale luogo di residenza del figlio minore. Nel caso in cui non esista tale organo giurisdizionale l'autorità competente in materia di affidamento o per i contatti è il tribunale distrettuale "Bratislava I",
- c) l'organo giurisdizionale competente a disporre l'esecuzione di una decisione o a emettere l'autorizzazione a procedere all'esecuzione nel caso in cui non sia possibile stabilire l'organo giurisdizionale ai sensi della lettera b). Nel caso di decisioni che non richiedono il procedimento di esecuzione l'autorità competente è il tribunale generale competente rispetto alla persona contro la quale la decisione va omologata; nel caso in cui tale organo giurisdizionale non esista, l'autorità competente è il tribunale distrettuale di Trnava.

Ultimo aggiornamento: 08/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.